

OGGETTO: ATTO DI REVOCA EX ART. 21 *QUINQUIES* L. 241/1990 - Procedura aperta finalizzata al successivo affidamento della fornitura di n. 5 pianoforti verticali tramite pubblicazione della lettera d'invito sul Portale del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza.


CIG: Z9133D0435

IL DIRETTORE

Considerato che con provvedimento, prot. n. 15853 del 09.11.2021, si decretava l'indizione della procedura aperta finalizzata al successivo affidamento della fornitura di n. 5 pianoforti verticali Yamaha U1 o prodotto equivalente, con propagazione in data 12.11.2021 della lettera di invito, prot. n. 15854 del 09.11.2021, sul Portale Istituzionale. L'iter procedurale è stato avviato sulla base dell'istanza, prot. n. 15780 del 08.11.2021, a firma del M° Giuseppe Maiorca nella quale domandava gli strumenti occorrenti e il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo;

Rilevato che, decorsi i primi **n. 5 giorni** dalla pubblicazione della lettera d'invito (su n. 35 giorni dovuti di pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016), il M° Giuseppe Maiorca inviava alla Direzione una comunicazione, prot. n. 16214 del 16.11.2021, nella quale constatava l'impossibilità di perseguire l'interesse pubblico originario di garanzia di svolgimento dell'attività didattica di un Istituto di Alta Formazione con strumenti di alta qualità aggiudicando la fornitura all'operatore qualificato con offerta recante il prezzo più basso. Aggiungeva che il ripensamento è altresì correlato al rilievo del ragguardevole aumento dei listini dei pianoforti a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguenziale difficoltà di reperimento dei materiali di costruzione, ragione per la quale l'Istituzione non può rischiare l'acquisizione di beni scadenti inadeguati al perseguimento di fini istituzionali, con un danno economico cospicuo derivante dalla destinazione impropria di risorse pubbliche;

Considerato che al termine della comunicazione, prot. n. 16214 del 16.11.2021, il docente domandava – per le ragioni ivi esposte – la revoca della gara e il posteriore avvio di un nuovo procedimento finalizzato all'approvvigionamento di n. 5 pianoforti verticali sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo; Rilevata una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, giustificativa a livello normativo e giurisprudenziale dell'emanazione dell'atto di revoca ex art. 21 *quinquies* L.241/1990 e ss.mm.ii. ed espressione del più ampio potere di autotutela dell'amministrazione finalizzato alla cura e alla soddisfazione in via concreta e attuale dell'interesse pubblico. Ed invero, l'art. 21 *quinquies*, co. 1, l.241/990 statuisce che *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo"*. Nel caso *de quo* si è riscontrato che, per garantire lo svolgimento di attività didattica con strumenti qualitativamente idonei, non è possibile come inizialmente valutato di prediligere l'offerta con il prezzo più basso giacché l'aumento considerevole dei prezzi dei pianoforti determinerebbe la proposta di beni mediocri per rispettare l'importo a base d'asta.



Consolidato orientamento giurisprudenziale pone l'accento sull'infondatezza della richiesta di indennizzo per pregiudizio subito dalla parte anteriormente alla fase di scelta del contraente, giacché per un'eventuale richiesta di indennizzo ovvero di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale deve ravvisarsi un comportamento dell'amministrazione contrario ai canoni di buona fede e correttezza, generativo di un ragionevole affidamento nella conclusione della gara e nella possibilità di aggiudicarsi l'appalto. Nel caso di specie, eventuali motivazioni addotte o questioni giuridiche insorgenti di tal natura risulterebbero scevre di logica e razionalità e fondate su implausibili elementi di fatto. La scelta di revocare la gara, rientrando nella discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, non può considerarsi illegittima. Non è ravvisabile alcuna forma di responsabilità in capo all'Amministrazione, dal momento che la revoca della gara è intervenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara – precisamente soltanto n. 5 giorni dopo della pubblicazione della lettera d'invito - senza che nessun affidamento si sia potuto ragionevolmente ingenerare nei potenziali concorrenti.

La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase; essa non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della P.A. di cui non può dubitarsi nel caso di specie, visti i tempi seguiti per l'adozione della revoca e la plausibilità della motivazione (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1599 del 21 aprile 2016). Non essendosi prodotto alcun effetto durevole e vantaggioso e non essendosi ingenerato alcun affidamento tutelabile, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo *ex art. 21 quinquies* L. 241/1990. Non sorge la necessità di raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento qualificato né una mera aspettativa di fatto degli operatori in assenza di una scelta definitiva del soggetto aggiudicatario e di un atto conclusivo del procedimento che possa dare pregio ad una richiesta indennitaria o risarcitoria;

Considerato che, alla luce delle argomentazioni in diritto e della giurisprudenza richiamata, è possibile disporre la revoca della procedura incoata, in presenza di un interesse pubblico al riesame del procedimento senza pregiudizi consequenziali e delle condizioni di cui all'art. 21 *quinquies* l. 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

Ritenuto necessario revocare in autotutela il decreto a contrarre, prot. n. 15853 del 09.11.2021, la lettera d'invito, prot. n. 15854 del 09.11.2021, con i relativi allegati e gli atti connessi;

DECRETA

La revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* l. 241/1990, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si considerano qui integralmente richiamate, della procedura aperta – con tutti gli atti ad essa correlati costituenti *lex specialis* del procedimento – finalizzata al successivo affidamento della fornitura di n. 5 pianoforti verticali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge, *ex art. 3, co. 4, l. 241/1990*.

Cosenza, lì 17.11.2021

Il Direttore
M^o Francesco Perri